

N. R.G. ist. 77/2025



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

*Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza*

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori:

dott. Giovanni Trere' - Presidente

dott. Massimo Vicini - giudice

dott. Paolo Gilotta - giudice rel. ed est.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA**

nel procedimento ex artt. 268 e ss. CCII promosso

da

**PRIMO VERCILLI (C.F. VRCPRM62P30E506T)**, nato a Lecce (LE) il 30/09/1962 e residente a  
**OMISSIS** con il patrocinio dell'avv. Fabio Pari, elettivamente domiciliato in Rimini  
(RN) via Nuova Circonvallazione n. 57/B, presso lo studio del predetto difensore

Con l'ausilio del Professionista dell'OCC avv. Walter Enzo Persichilli

\*\*\*\*\*

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice relatore;

... **OMISSIS** ...



...omissis...

visto l'art. 270 CCII;

**P.Q.M.**

1. **Dichiara** l'apertura della liquidazione controllata sui beni di **PRIMO VERCILLI (C.F. VRCPRM62P30E506T)**;
2. **nomina**, quale giudice delegato alla procedura, il dott. Paolo Gilotta;
3. **nomina** liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, l'avv. Silvia LAMPRONTI - gestore iscritto presso l'OCC istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Ravenna;

pagina 2 di 3



4. **ordina** il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. **assegna**, ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di **90 giorni** entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
6. **ordina** il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. **dispone** che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
8. a precisazione di quanto sopra, **invita** il nominato liquidatore a valutare il subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
9. **dispone**, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet del Tribunale;
10. **ordina** la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
11. **precisa** che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
12. **invita** il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
13. **raccomanda** all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII.

A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

Ravenna, Camera di Consiglio del 19.09.2025

Il Giudice est.

dott. Paolo Gilotta

Il Presidente

dott. Giovanni Trere

